

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1966

Norme per l'attuazione di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale della Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Con la tragica scomparsa dell'onorevole Gex, che ha privato la Valle d'Aosta del suo unico rappresentante nella Camera dei deputati, è sorta la questione sulla possibilità di provvedere alla sua sostituzione, in quanto la legislazione elettorale politica vigente non contiene alcuna norma al riguardo.

Si deve rilevare, infatti, che, trattandosi di elezione avvenuta con il sistema uninominale, secondo le « disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta », di cui al titolo VI del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non può farsi luogo a surrogazione come previsto per gli altri collegi — tutti plurinomiali — nei quali la elezione avviene con il sistema proporzionale a scrutinio di lista.

D'altra parte non sembra che possa procedersi ad elezioni suppletive facendo ricorso soltanto alle norme costituzionali ed ai principi generali della legislazione elettorale politica.

L'articolo 56 della Costituzione, sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, si limita a stabilire, tra l'altro, che « il numero dei deputati è di seicentotrenta »; il successivo articolo 57, sostituito, da ultimo, dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, stabilisce che « il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici » e, poi, che « nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno ».

L'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, « Statuto speciale per la Valle d'Aosta » dispone, infine, che « agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale ».

Nessun'altra norma della Costituzione o di leggi costituzionali prevede l'istituto delle elezioni suppletive nè precisa, per la Camera dei deputati, se la circoscrizione della Valle d'Aosta sia uninominale, come già previsto per il Senato, o plurinominale.

Pertanto, accogliendo anche le autorevoli considerazioni ed osservazioni espresse in seno alla 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, nel corso dell'esame di altri disegni di legge attinenti alla materia in questione (disegni di legge numeri 822 e 1664 d'iniziativa del senatore Chabod) è sembrato necessario provvedere al riguardo con un apposito disegno di legge costituzionale. Con esso vengono previste norme integrative di quelle già contenute negli articoli 56 e 57 della Costituzione (sostituiti dalle citate leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 27 dicembre 1963, n. 3) — e, contemporaneamente, dell'articolo 47 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta — allo scopo di completare i principi generali solennemente sanciti dalla Costituzione medesima per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

A tal fine, con l'articolo unico del disegno di legge costituzionale si stabiliscono i seguenti principi:

1) la Valle d'Aosta costituisce una circoscrizione elettorale « uninominale » per la

elezione sia della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica;

2) quando, per qualsiasi causa, resti vacante il posto di deputato o di senatore, si procede ad elezioni suppletive, purchè dalla data della vacanza non manchi meno di un anno al termine di scadenza normale della legislatura;

3) convocazione delle elezioni stesse con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanarsi nel termine massimo di sei mesi dalla data della vacanza;

4) svolgimento delle elezioni suppletive entro settanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di convocazione dei comizi, al fine di rendere possibile l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari secondo le modalità ed i termini stabiliti dal citato testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

Agli effetti delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Valle d'Aosta costituisce una circoscrizione elettorale uninominale.

Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il posto di deputato o di senatore, il collegio è convocato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, per procedere ad elezioni suppletive, purchè dalla data della vacanza non manchi meno di un anno al termine di scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza e devono aver luogo entro settanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di cui al comma precedente.